



Banco BPM S.p.A. – Società per Azioni | Sede legale in Milano, Piazza F. Meda, n. 4 e Sede Amministrativa in Verona, Piazza Nogara, n. 2 | Società capogruppo del Gruppo Bancario Banco BPM | Iscritta all'albo delle banche al n. 8065 | Capitale Sociale al 18 aprile 2024 pari ad Euro 7.100.000.00,00 | Iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 09722490969

REGOLAMENTO DEI CERTIFICATI DENOMINATI

“Autocallable Equity Premium sull’Azione Saipem S.p.A – 10.02.2028”

CODICE ISIN IT0005633851

emessi da

Banco BPM S.p.A.

Il presente regolamento (il “**Regolamento**”) disciplina i termini e le condizioni dell’emissione dei certificati denominati “*Autocallable Equity Premium sull’Azione Saipem S.p.A – 10.02.2028*” (i “**Certificati**”).

I Certificati oggetto del presente Regolamento, in quanto strumenti finanziari derivati, sono caratterizzati da una rischiosità molto elevata, il cui apprezzamento da parte dell’investitore è ostacolato dalla loro complessità.

1 DEFINIZIONI

Si riporta di seguito l’elenco delle definizioni e dei termini utilizzati all’interno del presente Regolamento del Prestito. Tali definizioni e termini, salvo quanto diversamente specificato, hanno il significato di seguito indicato, essendo inteso che il medesimo significato si intenderà attribuito sia al singolare sia al plurale.

“**Agente di Calcolo**” indica Banco BPM S.p.A..

“**Ammontare Totale**” indica il valore nominale complessivo dei Certificati oggetto del presente regolamento, pari a Euro 2.000.000,00.

“**Autocallable**” indica la caratteristica secondo la quale i Certificati possono scadere anticipatamente a seguito del verificarsi di un Evento di Rimborso Anticipato *n-esimo*.

“**Barriera**” indica il valore percentuale pari al 50%.

“**Cedola Digitale i-esima**” indica il valore percentuale pari a 6,50%, da applicarsi al Valore Nominale, per determinare l’Importo Digitale *i-esimo*, a cui ha diritto ciascun Portatore al Giorno di Pagamento dell’Importo Digitale *i-esimo* se si verifica l’Evento Cedola Digitale *i-esimo*. La Cedola Digitale *i-esima* sarà corrisposta a chi risulta Portatore in Monte Titoli nella corrispondente Record Date *i-esima*.

“**Cedola Memoria**” indica il valore percentuale pari al 6,50%, da applicarsi al Valore Nominale ed è utilizzata per il calcolo dell’Importo Digitale *i-esimo* cui ha diritto ciascun Portatore dei Certificati in corrispondenza del Giorno di Valutazione per l’Evento Cedola Digitale *i-esimo*.

“**Certificates**” o “**Certificati**” indica i certificati “Autocallable Equity Premium sull’Azione Saipem S.p.A – 10.02.2028” oggetto del presente regolamento, recanti Codice ISIN IT0005633851.

“**Codice ISIN**” indica il codice identificativo dei Certificati, vale a dire IT0005633851.

“**CONSOB**” indica la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa.

“**Data di Emissione**” indica la data in cui i Certificati sono emessi, vale a dire il 10 febbraio 2025.

“**Data di Esercizio**” indica 3 febbraio 2028, ovvero la data in cui i Certificati si intendono esercitati automaticamente. Tale data coincide con il Giorno di Valutazione Finale dei Certificati o, qualora si verifichi l’Evento di Rimborso Anticipato *n-esimo*, con il Giorno di Valutazione per l’Evento di Rimborso Anticipato *n-esimo*. Il Portatore ha la facoltà di comunicare all’Emittente la propria volontà di rinunciare all’esercizio dei Certificati, secondo le modalità indicate nel successivo articolo 4.4.

“**Data di Osservazione dell’Evento Barriera**” rappresenta la data per la determinazione dell’Evento Barriera, vale a dire 3 febbraio 2028. Se la Data di Osservazione dell’Evento Barriera non è un Giorno di Negoziazione lo stesso deve intendersi sostituito dal primo Giorno di Negoziazione successivo.

“**Data di Rimborso Anticipato**” coincide con il Giorno di Valutazione per l’Evento di Rimborso Anticipato *n-esimo* in cui si verifica un Evento di Rimborso Anticipato *n-esimo*.

“**Data di Scadenza**” indica la data oltre la quale i Certificati perdono di validità, vale a dire il 10 febbraio 2028.

“**Divisa di Emissione**” indica la valuta di denominazione dei Certificati, ossia l’Euro.

“**Divisa di Riferimento**” indica la valuta di riferimento del Sottostante, ossia l’Euro.

“**Emittente**” indica Banco BPM S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza F. Meda, n. 4 e sede amministrativa in Verona, Piazza Nogara, n. 2.

“**Equo Valore di Mercato dei Certificati**” indica il valore dei Certificati, come stabilito dall’Agente di Calcolo determinato secondo buona fede e prassi di mercato, con la dovuta diligenza, sulla base di ogni informazione e/o elemento ritenuto utile, nelle ipotesi di Eventi Rilevanti al verificarsi di determinate condizioni. L’Agente di Calcolo provvederà a fornire le relative indicazioni utilizzate per la determinazione di tale valore.

“**Evento Barriera**” indica il raggiungimento da parte del Prezzo di Riferimento del Sottostante di un valore inferiore al Livello Barriera alla Data di Osservazione dell’Evento Barriera. Il raggiungimento del Livello Barriera da parte del Sottostante viene registrato sulla base del relativo Prezzo di Riferimento. Il verificarsi dell’Evento Barriera potrà determinare un Importo di Liquidazione inferiore al Valore Nominale dei Certificati.

“**Evento Cedola Digitale i-esimo**” indica l’evento che si verifica quanto, nel Giorno di Valutazione per l’Evento Cedola Digitale *i-esimo*, il Valore del Sottostante per l’Evento Cedola Digitale *i-esimo* è pari o superiore al Livello di Soglia Cedola Digitale *i-esima*.

“Evento di Rimborso Anticipato n-esimo” indica l’evento che si verifica quando, nel Giorno di Valutazione per l’Evento di Rimborso Anticipato n-esimo, il Valore del Sottostante per il Rimborso Anticipato n-esimo è pari o superiore al relativo Livello Soglia di Rimborso Anticipato n-esimo.

“Giorno di Negoziazione” indica un qualsiasi giorno che sia considerato giorno di negoziazione dal relativo Mercato di Riferimento e purché in tale giorno detto Mercato di Riferimento sia aperto per le negoziazioni. Laddove in uno di tali giorni abbia luogo uno Sconvolgimento di Mercato, tale giorno non potrà essere considerato un Giorno di Negoziazione.

“Giorno di Pagamento dell’Importo di Esercizio Anticipato n-esimo” indica le seguenti date:

| | |
|-------------------------|-----------------------|
| n = 1: 10 febbraio 2026 | n = 2: 10 agosto 2026 |
| n = 3: 10 febbraio 2027 | n = 4: 10 agosto 2027 |

“Giorno di Pagamento dell’Importo Digitale i-esimo” indica le seguenti date:

| | |
|-----------------------|-------------------------|
| n = 1: 8 agosto 2025 | n = 2: 10 febbraio 2026 |
| n = 3: 10 agosto 2026 | n = 4: 10 febbraio 2027 |
| n = 5: 10 agosto 2027 | n = 6: 10 febbraio 2028 |

“Giorno di Pagamento Finale” indica la data del 10 febbraio 2028.

“Giorno di Valutazione Finale” indica il 3 febbraio 2028. Se il Giorno di Valutazione Finale non è un Giorno di Negoziazione, lo stesso deve intendersi sostituito, dal primo Giorno di Negoziazione successivo.

“Giorno di Valutazione Iniziale” indica il 27 gennaio 2025.

“Giorno di Valutazione per l’Evento Cedola Digitale i-esimo” indica le seguenti date:

| | |
|----------------------|------------------------|
| n = 1: 1 agosto 2025 | n = 2: 3 febbraio 2026 |
| n = 3: 3 agosto 2026 | n = 4: 3 febbraio 2027 |
| n = 5: 3 agosto 2027 | n = 6: 3 febbraio 2028 |

Se il Giorno di Valutazione per l’Evento Cedola Digitale i-esimo non è un Giorno di Negoziazione lo stesso deve intendersi sostituito dal primo Giorno di Negoziazione successivo.

“Giorno di Valutazione per l'Evento di Rimborso Anticipato n-esimo” indica le seguenti date:

| | |
|------------------------|----------------------|
| n = 1: 3 febbraio 2026 | n = 2: 3 agosto 2026 |
| n = 3: 3 febbraio 2027 | n = 4: 3 agosto 2027 |

Se il Giorno di Valutazione per l'Evento di Rimborso Anticipato n-esimo non è un Giorno di Negoziazione lo stesso deve intendersi sostituito dal primo Giorno di Negoziazione successivo.

“Giorno Lavorativo” indica un qualsiasi giorno in cui le banche sono aperte a Milano e in cui sia funzionante il sistema *Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer* (TARGET 2).

“I” è pari a 6 e indica il numero dei Giorni di Valutazione per l'Evento Cedola Digitale i-esimo per i che va da 1 a 6.

“Importo di Liquidazione” indica l'importo che sarà corrisposto al Portatore dei Certificati dall'Emittente, calcolato secondo quanto previsto all'articolo 9 del presente Regolamento.

“Importo Digitale i-esimo” indica l'importo che sarà corrisposto al verificarsi dell'Evento Cedola Digitale i-esimo e sarà calcolato secondo la formula riportata al successivo articolo 8.

“Importo Minimo Sottoscrivibile” indica l'importo minimo sottoscrivibile dei Certificati pari a 1 Certificato.

“Importo di Rimborso Anticipato n-esimo” indica il valore percentuale pari al 100%, utilizzato per la determinazione dell'Importo di Liquidazione a cui ha diritto il Portatore dei Certificati in corrispondenza del Giorno di Pagamento dell'Importo di Esercizio Anticipato n-esimo, al verificarsi dell'Evento di Rimborso Anticipato n-esimo.

“Investitori Qualificati” indica i soggetti indicati all'articolo 2, lettera e) del Regolamento 2017/1129.

“Livello Barriera” indica il valore corrispondente al prodotto tra la Barriera e il Valore Iniziale del Sottostante calcolato il Giorno di Valutazione Iniziale ed è pari a Eur 1,1910.

Il Livello Barriera è il valore del Sottostante al di sotto del quale si verifica l'Evento Barriera. È, quindi, uno dei valori di riferimento del Sottostante per determinare l'Importo di Liquidazione cui può aver diritto il Portatore dei Certificati alla scadenza.

“Livello di Soglia Cedola Digitale i-esimo” indica il valore corrispondente al prodotto tra la Soglia Cedola Digitale i-esima e il Valore Iniziale del Sottostante calcolato il Giorno di Valutazione Iniziale ed è pari a Eur 1,7865.

“Livello Soglia di Rimborso Anticipato n-esimo” indica il valore corrispondente al prodotto tra la Soglia di Rimborso Anticipato n-esima e il Valore Iniziale del Sottostante calcolato il Giorno di Valutazione Iniziale ed è pari a Eur: 2,3820.

“Lotto Minimo di Esercizio” o **“Lotto Minimo”** indica 1, vale a dire il numero minimo di Certificati per il quale è consentito l'esercizio.

“**Meccanismo di Memoria**” si attiva in caso di Evento Cedola Digitale *i-esimo* qualora non si sia verificato un Evento Cedola Digitale in almeno uno dei Giorni di Valutazione per l’Evento Cedola Digitale *i-esimo* immediatamente precedenti e determina il calcolo dell’Importo Digitale *i-esimo* secondo la modalità specificata al successivo articolo 8.

“**Mercato di Riferimento**” indica MTA Borsa Italiana, ossia il mercato regolamentato cui fa riferimento il Sottostante.

“**N**” è pari a 4 e indica il numero dei Giorni di Valutazione per l’Evento di Rimborso Anticipato *n-esimo* per *n* che va da 1 a 4.

“**Portatore**” indica il portatore dei Certificati.

“**Prezzo di Emissione**” è il prezzo pari a Euro 1.000, ossia il 100% del Valore Nominale.

“**Prezzo di Riferimento**” indica il prezzo di riferimento del Sottostante come definito dal Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., rilevato dall’Agente di Calcolo.

“**Provvedimento Congiunto**” indica il regolamento adottato con provvedimento congiunto della Banca d’Italia e della Consob del 13 agosto 2018, come di volta in volta modificato e integrato (“*Disciplina delle controparti centrali, dei depositari centrali e dell’attività di gestione accentrata*”).

“**Quantità Emessa**” indica il numero di Certificati emessi pari a 2.000 Certificati.

“**Record Date i-esima**” indica le seguenti date:

| | |
|----------------------|------------------------|
| n = 1: 7 agosto 2025 | n = 2: 9 febbraio 2026 |
| n = 3: 7 agosto 2026 | n = 4: 9 febbraio 2027 |
| n = 5: 9 agosto 2027 | |

“**Regolamento dei Certificati**” indica il presente regolamento che disciplina le caratteristiche dei Certificati.

“**Sconvolgimento di Mercato**” si indica quanto riportato al successivo articolo 6.2.

“**Soglia Cedola Digitale i-esima**” indica la percentuale pari al 75%.

“**Soglia di Rimborso Anticipato n-esima**” indica la percentuale pari al 100%.

“**Sottostante**” indica l’attività finanziaria sottostante dei Certificati. Il Sottostante, al cui andamento sono legati i Certificati è rappresentato dall’Azione Saipem S.p.A (pagina Bloomberg: SPM IM Equity).

“**Testo Unico della Finanza**” o “**TUF**” indica il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato o integrato.

“**Valore del Sottostante per il Rimborso Anticipato n-esimo**” indica il Prezzo di Riferimento del Sottostante rilevato il Giorno di Valutazione per l’Evento di Rimborso Anticipato *n-esimo*.

“Valore del Sottostante per l’Evento Cedola Digitale i-esimo” indica il Prezzo di Riferimento del Sottostante, rilevato nel Giorno di Valutazione per l’Evento Cedola Digitale i-esimo

“Valore Finale” (Pf) indica il Prezzo di Riferimento, rilevato nel Giorno di Valutazione Finale.

“Valore Iniziale” o **“Valore Iniziale del Sottostante”** (Pi) indica il Prezzo di Riferimento del Sottostante rilevato nel Giorno di Valutazione Iniziale ed è pari a 2,3820.

“Valore Nominale” (VN) indica l’importo pari a Euro 1.000.

2 **IMPORTO E TAGLIO DEI CERTIFICATI**

I Certificati sono emessi per un Ammontare Totale pari a Euro 2.000.000,00 (duemilioni/00) e avranno un Lotto Minimo di Esercizio pari a 1 (uno) Certificato e un Importo Minimo Sottoscrivibile pari a Euro 1.000,00 (mille/00).

3 **PREZZO DI EMISSIONE**

- 3.1 Il Prezzo di Emissione dei Certificati è pari a Euro 1.000, corrispondente al 100% del Valore Nominale.
- 3.2 Il pagamento del Prezzo di Emissione dei Certificati dovrà essere effettuato entro la Data di Emissione.
- 3.3 Contestualmente al pagamento del Prezzo di Emissione, i Certificati verranno messi a disposizione del Portatore, in forma dematerializzata, mediante contabilizzazione sul pertinente conto di deposito presso Monte Titoli S.p.A.

4 **DATA DI EMISSIONE, DATA DI SCADENZA E DATA DI ESERCIZIO**

- 4.1 I Certificati sono emessi in data 10 febbraio 2025.
- 4.2 Fatte salve le ipotesi di rimborso anticipato, i Certificati hanno scadenza e cessano di essere fruttiferi in data 10 febbraio 2028. La durata dei Certificati è pertanto pari a 3 anni.
- 4.3 I Certificati sono certificati di stile europeo con esercizio automatico; pertanto, la Data di Esercizio dei Certificati coincide con il Giorno di Valutazione Finale o, qualora si verifichi l'Evento di Rimborso Anticipato *n-esimo*, con il Giorno di Valutazione per l'Evento di Rimborso Anticipato *n-esimo*.

Nel caso in cui tale data non cada in un Giorno di Negoziazione, tale data si intenderà fissata al primo Giorno di Negoziazione immediatamente successivo che sia anche Giorno Lavorativo.

- 4.4 Il Portatore ha la facoltà di comunicare all'Emittente la propria volontà di rinunciare all'esercizio dei Certificati entro le ore 10.00 (ora di Milano) del primo Giorno Lavorativo successivo al Giorno di Valutazione Finale. A tal fine, farà fede l'orario effettivo di ricezione della dichiarazione da parte dell'Emittente.

Per una valida rinuncia all'esercizio automatico alla scadenza dei Certificati, il Portatore del Certificato dovrà presentare presso la sede legale dell'Emittente in Milano, piazza Meda n. 4, per la/le serie in suo possesso una dichiarazione di rinuncia all'esercizio che deve essere conforme al modello predisposto dall'Emittente e disponibile sul sito internet. Nella dichiarazione di rinuncia all'esercizio dovranno essere indicati il codice ISIN e il numero dei Certificati per i quali si desidera esercitare la rinuncia all'esercizio. È esclusa la revoca della dichiarazione di rinuncia all'esercizio.

Al fine della rinuncia all'esercizio è necessario adempiere a tutti i requisiti appena riportati. In mancanza, i Certificati si intenderanno automaticamente esercitati.

In relazione a ciascuna serie di Certificati, qualora la rinuncia all'esercizio dei Certificati venga espressa per un numero di Certificati non corrispondente a un multiplo intero del Lotto Minimo, saranno validi ai fini della rinuncia all'esercizio soltanto i Certificati approssimati per difetto al valore più prossimo. Per i restanti Certificati, la richiesta di rinuncia all'esercizio non sarà considerata valida. Qualora per i Certificati per cui si esprime la rinuncia all'esercizio non venisse raggiunto un numero minimo pari al

Lotto Minimo, riportato all'articolo 1 del presente Regolamento, per ciascuna serie di Certificati, la dichiarazione non sarà considerata valida.

Con riferimento ai Certificati rispetto ai quali sia stata effettuata la rinuncia all'esercizio automatico, l'Emittente sarà definitivamente e completamente liberato da ogni obbligo relativo agli stessi e i relativi Portatori non potranno pertanto vantare alcuna pretesa nei confronti dell'Emittente.

5 FORMA E TRASFERIMENTO DEI CERTIFICATI

- 5.1 I Certificati sono strumenti derivati cartolarizzati di natura opzionaria che conferiscono al Portatore il diritto di ricevere nel corso della durata e/o a scadenza, gli importi calcolati sulla base dell'andamento del Sottostante come indicato nel presente Regolamento.
- 5.2 I Certificati sono certificati a capitale condizionatamente protetto, vale a dire che prevedono una protezione da un eventuale andamento sfavorevole del Sottostante rispetto al valore iniziale, che viene meno qualora il Sottostante raggiunga un valore del Sottostante determinato come percentuale del valore iniziale (la Barriera).
- 5.3 I Certificati sono strumenti finanziari al portatore interamente ed esclusivamente ammessi in gestione accentrata ed assoggettati al regime di dematerializzazione di cui agli artt. 83-bis e ss. del Testo Unico della Finanza, al *"Regolamento recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione"* adottato dalla Banca d'Italia e dalla Consob con provvedimento del 22 febbraio 2008 e successivamente modificato con provvedimento congiunto di Banca d'Italia e Consob del 24 dicembre 2010 e al Provvedimento Congiunto. I diritti derivanti dai Certificati costituiscono obbligazioni dirette, non subordinate e non garantite dall'Emittente.
- 5.4 Conseguentemente, fino a quando i Certificati saranno gestiti in regime di dematerializzazione presso Monte Titoli S.p.A., il trasferimento degli stessi e l'esercizio dei relativi diritti potranno avvenire esclusivamente per il tramite degli intermediari aderenti al Sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A.
- 5.5 I Certificati sono riservati esclusivamente alla sottoscrizione da parte di Investitori Qualificati. In caso di successiva circolazione, i Certificati possono essere trasferiti esclusivamente a Investitori Qualificati.

6 SOTTOSTANTE

6.1 Natura del Sottostante

- 6.1.1. Il Sottostante, al cui andamento sono legati i Certificati, è rappresentato dall'Azione Saipem (pagina Bloomberg: SPM IM Equity),
- 6.1.2. Le quotazioni correnti del Sottostante sono riportate dai maggiori quotidiani economici nazionali e internazionali (quali, ad esempio, Il Sole 24 Ore, MF, Financial Times, Wall Street Journal Europe), sulle pagine di agenzie informative come Reuters e Bloomberg e sul sito internet di Borsa Italiana S.p.A. (www.borsaitaliana.it). Sulle pagine informative quali Reuters e Bloomberg sono disponibili informazioni circa la volatilità del Sottostante. Ulteriori informazioni societarie, bilanci e relazioni finanziarie infrannuali sono pubblicate sul sito internet dell'emittente del Sottostante (ove disponibile) e presso la sede dell'emittente del Sottostante.

6.2 Sconvolgimento di Mercato

Se il Giorno di Valutazione Iniziale, il Giorno di Valutazione Finale, almeno uno dei Giorni di Rilevazione per l'Evento Cedola Digitale i-esimo e/o almeno uno dei Giorni di Rilevazione per l'Evento di Rimborso Anticipato n-esimo è un giorno in cui è in atto uno Sconvolgimento di Mercato e lo stesso si protrae per tutti gli 8 Giorni di Negoziazione successivi allo stesso, l'Agente di Calcolo determinerà il Valore Iniziale, il Livello Barriera, il Livello di Soglia Cedola Digitale i-esima, il Livello Soglia di Rimborso Anticipato n-esimo, il Valore del Sottostante per l'Evento Cedola Digitale i-esimo, il Valore del Sottostante per il Rimborso Anticipato n-esimo e il Valore Finale, secondo buona fede e prassi di mercato, con la dovuta diligenza, sulla base di ogni informazione e/o elemento ritenuto utile. L'Agente di Calcolo provvederà a fornire le relative indicazioni utilizzate per la determinazione di tale valore. e per la determinazione di tale valore.

6.3 Eventi Rilevanti

Qualora si verifichi uno degli eventi di seguito indicati (ciascuno un “**Evento Rilevante**”), l'Emittente procederà come di seguito descritto.

Costituiscono Eventi Rilevanti i seguenti eventi:

- (a) operazioni di raggruppamento e frazionamento dell'Azione;
- (b) operazioni di aumento gratuito del capitale ed operazioni di aumento del capitale a pagamento con emissione di nuove azioni della stessa categoria delle Azioni;
- (c) operazioni di aumento di capitale a pagamento con emissione di azioni di categoria diversa dalle Azioni, di azioni con warrant, di obbligazioni convertibili e di obbligazioni convertibili con warrant;
- (d) operazioni di fusione della società emittente delle Azioni;
- (e) operazioni di scissione della società emittente delle Azioni;
- (f) distribuzione di dividendi straordinari;
- (g) altre tipologie di operazioni sul capitale che comportino una modifica della posizione finanziaria dei Portatori.

Nel caso in cui si verifichi un Evento Rilevante, l'Emittente procederà a modificare il presente Regolamento, apportando le dovute modifiche, in modo tale da far sì che il valore economico del Certificato rimanga – per quanto possibile – equivalente al valore economico che aveva il Certificato prima del verificarsi dell'Evento Rilevante.

La rettifica riguarderà il Livello Barriera, il Valore Iniziale, il Livello di Soglia Cedola Digitale *i-esimo* e il Livello Soglia di Rimborso Anticipato *n-esimo* e verrà determinata secondo buona fede e prassi di mercato.

L'Emittente provvederà ad informare il Portatore del fatto che si è verificato un Evento Rilevante, della concreta necessità di apportare le suddette rettifiche e delle rettifiche effettuate secondo le modalità di

cui al successivo articolo 15 entro e non oltre il quinto Giorno Lavorativo successivo al verificarsi dell'Evento Rilevante.

Qualora si sia verificato un Evento Rilevante i cui effetti distorsivi non possano essere neutralizzati mediante le rettifiche descritte ai paragrafi precedenti e, in particolare quando:

- (i) gli effetti distorsivi dell'Evento Rilevante non possano essere neutralizzati mediante rettifiche;
- (ii) il Sottostante non conservi, a seguito dell'Evento Rilevante, i requisiti di liquidità richiesti da Borsa Italiana S.p.A.;
- (iii) il Sottostante sia sospeso e non riammesso alla quotazione;
- (iv) il Sottostante sia soggetto a c.d. delisting,

L'Emittente sostituirà l'Azione con un titolo azionario sostitutivo che sarà – ove possibile – (i) quotato su un mercato regolamentato di primaria importanza nell'ambito dello stesso continente di appartenenza del mercato regolamentato del titolo azionario sostituito; ed (ii) emesso da società la cui attività economica prevalente sia, per quanto possibile, la medesima della società emittente il titolo azionario sostituito.

Nella scelta del titolo azionario sostitutivo l'Emittente valuterà che:

- (i) il titolo azionario prescelto sia quotato su un mercato regolamentato di primaria importanza nell'ambito dello stesso continente di appartenenza del mercato regolamentato del titolo azionario sostituito; e
- (ii) l'attività economica prevalente della società emittente il titolo azionario sostitutivo sia, per quanto possibile, la medesima della società emittente il titolo azionario sostituito.

I Certificati si intendono scaduti anticipatamente e l'Emittente si libererà di ogni obbligazione a suo carico in relazione a tali Certificati mediante il pagamento di una somma di denaro corrispondente all'Equo Valore di Mercato dei Certificati.

L'Equo Valore di Mercato dei Certificati verrà corrisposto ai Portatori entro 5 (cinque) Giorni Lavorativi dalla sua determinazione.

Qualora in futuro il mercato su cui viene quotato il Sottostante venisse gestito da un soggetto diverso da quello che lo gestisce al momento dell'emissione dei Certificati, il Prezzo di Riferimento reso noto dal nuovo soggetto sarà vincolante per la determinazione dell'Importo di Liquidazione dei Certificati. Se però il Sottostante dovesse essere quotato su più mercati diversi da quello del nuovo soggetto, allora l'Emittente sceglierà il Mercato di Riferimento dove è garantita la maggiore liquidità del Sottostante. Tutte le comunicazioni in merito verranno effettuate, ove non diversamente previsto dalla legge, sul sito internet dell'Emittente.

Le rettifiche apportate ai Certificati, secondo i criteri indicati ai precedenti paragrafi e la constatazione di quanto ivi previsto, in assenza di errori manifesti, saranno vincolanti per i Portatori e per l'Emittente.

6.4 Prezzo di esercizio del Sottostante

Indica il Valore Iniziale, ossia il Prezzo di Riferimento del Sottostante rilevato nel Giorno di Valutazione

Iniziale.

7 MODALITÀ DI REGOLAMENTO

L'Emittente adempirà agli obblighi nascenti a suo carico dai Certificati mediante liquidazione monetaria (*cash settlement*).

In particolare, il pagamento dei relativi importi sarà effettuato dall'Emittente accreditando o trasferendo l'importo sul conto dell'Intermediario aderente a Monte Titoli S.p.A. entro cinque Giorni Lavorativi dalla data in cui tale importo risulti dovuto ai sensi dei Certificati.

8 DETERMINAZIONE DELLE CEDOLE DOVUTE AI SENSI DEI CERTIFICATI

Ogni importo pagabile ai sensi dei Certificati è corrisposto nella Divisa di Emissione.

L'Importo Digitale *i-esimo* sarà corrisposto al verificarsi dell'Evento Cedola Digitale *i-esimo* e sarà calcolato come segue.

L'Evento Cedola Digitale *i-esimo* si intende verificato quando, nel relativo Giorno di Valutazione per l'Evento Cedola Digitale *i-esimo*, il Valore del Sottostante per l'Evento Cedola Digitale *i-esimo* è pari o superiore al Livello di Soglia Cedola Digitale *i-esima*.

Durante la vita dei Certificati si potrebbero verificare i seguenti casi:

Caso 1: se nel Giorno di Valutazione per l'Evento Cedola Digitale *i-esimo*, il Valore del Sottostante per l'Evento Cedola Digitale *i-esimo* è pari o superiore al Livello di Soglia Cedola Digitale *i-esimo*, il Portatore riceverà, per ogni Lotto Minimo detenuto, un importo nella Divisa di Emissione (l'Importo Digitale) come di seguito determinato:

$$\text{Valore Nominale} \times [\text{Cedola Digitale } i\text{-esima} + \text{Cedola Memoria} \times (i-z-1)]$$

Dove *z* è l'ultimo Giorno di Valutazione per l'Evento Cedola Digitale antecedente a *i* in cui si è verificato l'Evento Cedola Digitale. Se l'Evento Cedola Digitale *i* si verifica il primo Giorno di Valutazione per l'Evento Cedola Digitale *i-esimo* (ossia quando *i* = 1), *z* è pari a zero.

Per *i* > 1, l'investitore acquisisce pertanto il diritto di ottenere, il primo Giorno di Valutazione per l'Evento Cedola Digitale *i-esimo* in cui si verifica l'Evento Cedola Digitale *i-esimo*, il pagamento della Cedola Memoria moltiplicata per il numero di Giorni di Valutazione per l'Evento Cedola Digitale in cui l'Evento Cedola Digitale non si è verificato, successivi all'ultimo Evento Cedola Digitale antecedente *i*.

Caso 2: se nel Giorno di Valutazione per l'Evento Cedola Digitale *i-esimo*, il Valore del Sottostante per l'Evento Cedola Digitale *i-esimo* è inferiore al Livello di Soglia Cedola Digitale *i-esimo*, il Portatore non riceverà alcun Importo Digitale *i-esimo*.

9 CALCOLO E PAGAMENTO DELL'IMPORTO DI LIQUIDAZIONE

- 9.1 Nel caso in cui non si sia verificato alcun Evento di Rimborso Anticipato, l'Importo di Liquidazione da riconoscere al Portatore in seguito all'esercizio automatico dei Certificati alla Data di Esercizio è determinato dall'Agente di Calcolo nel Giorno di Valutazione Finale. In particolare:

Caso 1: Se il Valore Finale è inferiore al Livello Barriera, il Portatore ha diritto di ricevere, per ogni Lotto Minimo detenuto, un importo nella Divisa di Emissione pari al prodotto tra Valore Nominale e il prodotto tra il rapporto Valore Finale / Valore Iniziale, come sintetizzato nella seguente formula:

$$\text{Valore Nominale} \times (\text{Valore Finale} / \text{Valore Iniziale})$$

Caso 2: Se il Valore Finale è pari o superiore al Livello Barriera, il Portatore ha diritto a ricevere, per ogni Lotto Minimo detenuto, un importo nella Divisa di Emissione pari al Valore Nominale.

- 9.2 Nel caso in cui si verifichi un Evento di Rimborso Anticipato, il Portatore ha diritto a ricevere, per ogni Lotto Minimo detenuto, un importo nella Divisa di Emissione pari al prodotto tra Valore Nominale e Importo di Rimborso Anticipato n-esimo, come sintetizzato nella seguente formula:

$$\text{Valore Nominale} \times \text{Importo di Rimborso Anticipato n-esimo}$$

10 NEGOZIAZIONE

L'Emittente richiederà l'ammissione alla negoziazione dei Certificati sul segmento *Cert-X* di *Euro-TLX*, in modalità *bid-only*.

Banco BPM opererà quale *liquidity provider* sul mercato *Euro-TLX* con uno spread denaro – lettera massimo dell'1% in normali condizioni di mercato.

11 DELIBERE E AUTORIZZAZIONI RELATIVE AI CERTIFICATI

L'Emittente ha autorizzato l'emissione di Certificati di cui al presente Regolamento con delibera del 26 novembre 2024.

12 RESTRIZIONI ALLA TRASFERIBILITÀ DEI CERTIFICATI

Salvo quanto riportato al punto 5.5 che precede, i Certificati non sono soggetti ad alcuna restrizione alla libera negoziabilità in Italia.

Esistono invece delle limitazioni alla vendita e all'offerta di Certificati, *inter alia*, negli Stati Uniti d'America e in Gran Bretagna.

I Certificati, infatti, non sono registrati nei termini richiesti dai testi in vigore del "*United States Securities Act*" del 1933: conformemente alle disposizioni del "*United States Commodity Exchange Act*", la negoziazione dei Certificati non è autorizzata dal "*United States Commodity Futures Trading Commission*" ("*CFTC*"). I Certificati non possono quindi in nessun modo essere proposti, venduti o consegnati direttamente o indirettamente negli Stati Uniti d'America, o a cittadini americani.

Certificati non possono essere altresì venduti o proposti in Gran Bretagna, se non conformemente alle disposizioni del "*Public Offers of Securities Regulations 1995*" e alle disposizioni applicabili del "*Financial Services and Markets Act*" ("**FSMA 2000**").

Inoltre, si segnala che i Certificati non sono stati registrati ai sensi delle corrispondenti normative in vigore in qualunque altro paese nel quale l'offerta dei Certificati non sia consentita in assenza di autorizzazione da parte delle autorità competenti (tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il Canada, il Giappone o l'Australia) (gli "**Altri Paesi**").

Analogamente a quanto sopra, pertanto, i Certificati non possono in nessun modo essere proposti,

venduti o consegnati direttamente o indirettamente negli Altri Paesi.

Da ultimo, i Certificati devono rispettare le previsioni di cui al Regolamento (UE) n. 833/2014 come da ultimo modificato e integrato e, dunque, non possono essere venduti a qualsiasi cittadino russo o persona fisica residente in Russia o a qualsiasi persona giuridica, entità od organismo stabiliti in Russia.

13 REGIME FISCALE

Gli investitori sono tenuti a consultare i loro consulenti in merito al regime fiscale proprio dell'acquisto, della detenzione, della cessione e dell'esercizio dei Certificati.

14 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni relative ai Certificati effettuate dall'Emittente, ove non diversamente previsto dalla legge, saranno inviate al Portatore agli indirizzi indicati in sede di accettazione del presente Regolamento.

Tutte le comunicazioni relative ai Certificati effettuate dal Portatore dovranno essere presentate presso la sede legale dell'Emittente sita in Milano, piazza Meda n. 4.

15 IMPOSTE E SPESE

Tutte le imposte e spese inerenti all'esercizio del Certificato sono a carico del Portatore.

Il Prezzo di Emissione include costi impliciti complessivamente pari all'1,50%.

16 LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

I Certificati e i diritti e gli obblighi da essi derivanti sono regolati dalla legge italiana.

Per ogni controversia relativa ai Certificati, il foro competente in via esclusiva è il foro di Milano.

17 ALTRE DISPOSIZIONI

L'Emittente, operando quale Agente di Calcolo in relazione ai Certificati, si trova in una situazione di conflitto di interessi nei confronti degli investitori in quanto i titoli su cui opera i calcoli sono titoli di propria emissione.

L'Emittente riveste anche la funzione di specialista presso un MTF o mercato regolamento. Ciò determina una situazione di conflitto di interessi in capo all'Emittente, in quanto l'Emittente, da un lato, decide il Prezzo di Emissione dei Certificati e, dall'altro, espone, in via continuativa, i prezzi di vendita e di acquisto dei medesimi Certificati per la loro negoziazione sul mercato secondario.

L'Emittente, o altre società del Gruppo, possono trovarsi ad operare, a diverso titolo, sul Sottostante. L'Emittente e/o tali soggetti possono, per esempio, intraprendere negoziazioni relative al Sottostante tramite conti di loro proprietà o conti da loro gestiti, ovvero effettuare operazioni di copertura. Tali negoziazioni possono avere un effetto negativo sul valore del Sottostante e, quindi, sui Certificati. L'Emittente, o altre società del Gruppo, possono inoltre emettere strumenti finanziari derivati, diversi dai Certificati, relativi al Sottostante, che concorrono con i Certificati e, per tale ragione, ne influenzano il valore.

Gli obblighi nascenti dai Certificati a carico dell'Emittente non sono subordinati alle passività dello stesso, fatta eccezione per quelle dotate di privilegio. Ne segue che il credito dei Portatori verso

L'Emittente sarà soddisfatto *pari passu* con gli altri crediti chirografari dell'Emittente, fatto salvo quanto previsto in merito all'utilizzo del *bail-in* e degli altri strumenti di risoluzione previsti dai decreti legislativi n. 180 e 181 del 16 novembre 2015 in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi.

Qualora una delle disposizioni del presente Regolamento dovesse essere integralmente o parzialmente invalida o inefficace, tale circostanza non avrà influenza sulla validità e/o efficacia delle altre disposizioni. Una disposizione in tutto o in parte invalida o inefficace verrà sostituita con altra disposizione che realizzi con la massima approssimazione possibile lo scopo commerciale perseguito dalle parti.

Le presenti disposizioni regolamentari sono disponibili a richiesta presso gli uffici dell'Emittente e verranno inviate a chiunque ne faccia richiesta.

L'Emittente potrà apportare al presente Regolamento le modifiche che ritenga necessarie od opportune al fine di eliminare ambiguità, imprecisioni o errori materiali nel testo. In particolari circostanze le condizioni contrattuali potrebbero essere modificate con decisione dell'organo di vigilanza del mercato o della società di gestione del mercato.

L'Emittente può decidere, senza il consenso del Portatore, di aumentare il numero di Certificati emessi, emettendo altri Certificati aventi le stesse caratteristiche. In tale caso le presenti disposizioni si intendono estese anche a tali Certificati.

L'Emittente potrà, in qualsiasi momento, acquistare i Certificati sul mercato o fuori dal mercato e sarà libero di procedere o meno all'annullamento dei Certificati così acquistati.